



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLA VIGENTE NORMATIVA.

STATUTO DEL COMUNE DI BUCCINASCO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I LA COMUNITA' DI BUCCINASCO

ART. 1 DEFINIZIONE

Tutti coloro che risiedono, operano e partecipano alla vita sociale nel territorio di cui all'art. 6 del presente Statuto, costituiscono la comunità locale autonoma di Buccinasco.

CAPO II IL COMUNE

ART.2 DEFINIZIONE

- 1) Il Comune, prima aggregazione istituzionale dei cittadini, è Ente autonomo, che rappresenta giuridicamente la comunità locale di Buccinasco, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Il Comune **riconosce, promuove e** collabora con le libere forme associative ed i gruppi sociali in cui la comunità si articola.
- 3) Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica Italiana e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

ART. 3 PRINCIPI INFORMATIVI DELL'AZIONE DEL COMUNE

- 1). Il Comune riconosce i diritti inviolabili dell'uomo ed i valori di libertà, giustizia, pace e di solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito d'iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia di diritto e di fatto nelle sue diverse espressioni, rispetto e valorizzazione delle differenze, salvaguardando in particolare il rispetto della dignità della persona umana, della pari dignità sociale, del diritto al lavoro, delle responsabilità individuali, della solidarietà sociale, ispirandosi ai valori sopra affermati.
- 2) **Il Comune esercita le funzioni di interesse pubblico ad esso attribuite quando, secondo il principio di sussidiarietà, tali funzioni non possono essere adeguatamente assicurate dall'autonomia iniziativa dei cittadini anche attraverso le loro formazioni sociali.**
- 3). Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia rappresentativa e diretta, alla distinzione fra decisione politica e attuazione amministrativa, alla separazione fra decisione politica ed attuazione amministrativa, alla separazione fra responsabilità politica e responsabilità burocratica, alla collaborazione con soggetti pubblici e privati, alla imparzialità, trasparenza, equità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

ART. 4 AUTONOMIA STATUTARIA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA

- 1) **Il Comune nel pieno rispetto del principio di autonomia emana lo Statuto quale fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi della Repubblica. Lo Statuto è suscettibile di modificazioni secondo il procedimento previsto dall'art. 4 comma 3 della legge 142/90, modificazioni che possono essere precedute da idonee forme di consultazione popolare quando lo richiedano due terzi dei consiglieri assegnati.**
- 2) **Il Comune emana altresì norme regolamentari, nelle materie di competenza propria ripartita e delegata secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 142/90 e dall'art. 5 della legge 127/97. Le normative statutarie e quelle regolamentari su materie di esclusiva competenza del Comune sono**

equiparate ad altre forme di normazione primaria esistenti nell' ordinamento, nei cui rispetti la conseguente attività provvedimentale e deliberativa dell'Ente deve necessariamente conformarsi.

3) Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune determina direttamente ed amministra liberamente le proprie entrate.

ART.5

FINALITA' DEL COMUNE

- 1) Il Comune e' l'Ente che rappresenta la comunita' buccinaschese, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificita' culturali e socio economiche, opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della propria comunita' e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, anche esprimendo direttive ed indicazioni alla comunita' a cui possono contribuire, partecipare ed operare i diversi soggetti civili e sociali presenti sul territorio.
- 2) Il Comune unitamente a soggetti pubblici e privati, in un ambito di efficace programmazione provvede, all'istituzione di servizi ed attivita' rivolte a soddisfare bisogni sociali e a valorizzare e tutelare, nel rispetto delle leggi vigenti, la vita e la dignita' della persona e la Comunita' di Buccinasco in generale.
- 3) Il Comune persegue l'obiettivo della tutela e della valorizzazione di ogni bene naturale, artistico ed umano presente nel proprio territorio.
- 4) Il Comune opera, anche in collaborazione con il volontariato ed il mondo del lavoro, per eliminare ogni forma di emarginazione e favorire l'integrazione sociale.
- 5) Il Comune concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la realizzazione delle pari opportunita' per tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- 6) Il Comune incoraggia l'Impresa in tutte le sue forme , riconoscendo il valore della libera iniziativa come strumento di promozione, sviluppo sociale e produttivo, e di valorizzazione della personalita' e creativita' umana.
- 7) Il Comune, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell'organizzazione burocratica di cui dispone organizzata in uffici e servizi disciplinati dal relativo regolamento.**

ART. 6

ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMA, GONFALONE

- 1) Il territorio del Comune su cui e' insediata la comunita' di Buccinasco ha una estensione di kmq. 11,99. Confina a nord con Corsico - a sud con Zibido San Giacomo - a ovest con Trezzano sul Naviglio e Zibido e a est con Milano e Assago E' situato a metri 113 sul livello del mare , e l'etimologia del suo nome si compone di due parti:la radice "Buccin" dal latino "Bulcina" (tubo per acquedotto) e la desinenza "asco" (riconducibile agli etruschi).

2) Le eventuali modifiche della circoscrizione territoriale del Comune o della sua denominazione sono disposte con legge regionale, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione. In merito la popolazione del Comune e' sentita mediante referendum.

3) La sede del Comune e' fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Buccinasco" e con lo stemma approvato nei modi di legge.

5) Lo stemma e' occupato nella parte centrale da uno scudo di colore grigio argento, attraversato da due fasce azzurre orizzontali, in mezzo a cui viene evidenziata la sagoma di un castello. Lo scudo e' cinto lateralmente da due rami di alloro che si uniscono nel mezzo sotto lo scudo ed e' sovrastato da una corona.

6) Il gonfalone e' di colore rosso e bianco con al centro lo stemma sopra descritto e riportante la scritta "Comune di Buccinasco".

7) L'uso e la riproduzione dello stemma sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

ART.7

SIGILLO (BOLLO)

1) Il Comune di Buccinasco ha un proprio sigillo (bollo) recante lo stemma di cui al comma 5 del precedente art. 6.

2) La riproduzione di tale stemma sugli atti e documenti deve essere effettuata con metodo indelebile.

ART.8

ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE

1). Le attivita' del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicita' e della massima conoscibilita'.

2) Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicita'. Il Segretario Generale, avvalendosi degli Uffici, cura l'affissione degli atti.

3) Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attivita' del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicita' secondo il regolamento.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 9 DEFINIZIONE

- 1) Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, **il Presidente del Consiglio Comunale**, la Giunta Comunale, il Sindaco.
- 2) Il Consiglio Comunale e' organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
- 3) La Giunta Comunale e' organo collegiale che collabora con il Sindaco nella amministrazione dell'Ente.
- 4) Il Sindaco e' organo monocratico. Egli e' il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione Comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale e Autorita' Sanitaria.
- 5) **Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio ne coordina i lavori e le attività di relazione e comunicazione istituzionale con la cittadinanza.**

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

ART.10 ELEZIONE

1) L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la composizione sono regolati dalla legge.

ART. 11 FUNZIONI

1) Il Consiglio Comunale, **rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo sull'azione politico-amministrativa della Giunta.**

2) **Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.**

3) Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4) Ispira la propria azione ai principi di solidarietà e sussidiarietà.

ART. 12 COMPETENZE (ATTRIBUZIONI)

1) Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2) Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

In particolare sono strumenti principali dell'attività programmatoria del Consiglio :

- **il documento approvato con gli indirizzi generali di governo;**
- **gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni;**
- **i programmi generali nei diversi ambiti e settori di attività;**
- **i piani regolatori generali e varianti di essi;**
- **il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;**
- **le deliberazioni di indirizzo o le delibere-quadro attinenti specifiche materie ed argomenti.**

3) Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, **i tempi per il raggiungimento degli stessi** e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART.13

CONSIGLIERI COMUNALI

- 1) I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Alle richieste dei consiglieri può essere opposto il segreto d'ufficio solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2) Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno nelle forme definite dall'apposito regolamento di funzionamento del C.C.
- 3) La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità'.
- 4) I Consiglieri dopo la convalida devono dichiarare la propria situazione reddituale e qualora non residenti, eleggere domicilio nel territorio comunale. La situazione reddituale deve essere aggiornata annualmente.
- 5) E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza) ai sensi dell'art. 72 comma 4 T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16.05.1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7 comma 7 della Legge 25.3.1993, n. 81.
- 6) Il Comune assicura mezzi e strutture **organizzative e finanziarie** per rendere effettivo l'esercizio del mandato di Consigliere Comunale.

ART.14

- 1) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono **presentate dal consigliere medesimo al Presidente del Consiglio, il quale ne dà lettura al Consiglio Comunale stesso**. Le dimissioni sono irrevocabili, **non necessitano di presa d'atto, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente** e diventano immediatamente efficaci.
- 2) **Il Consiglio, entro 10 giorni procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera b) numero 2) della legge 142/90 come modificato dall'art. 5 comma 2 della legge 127/97.**
- 3) **Nell'ipotesi sussistano condizioni di decadenza del Consigliere, questa può essere pronunciata dal Consiglio anche su istanza scritta e motivata del privato cittadino.**

4) L'esecutività della decadenza del Consigliere impongono la contestuale adozione della deliberazione di surrogazione del candidato.

5) Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale, ai sensi delle vigenti norme antimafia, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, da tenersi entro dieci giorni dalla notifica stessa, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione, Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surroga di cui commi precedenti.

6) I Consiglieri Comunali decadono se non partecipano ingiustificatamente a tutte le sedute che si tengano nell'arco di sei mesi consecutivi. Le giustificazioni devono essere rese al Presidente del Consiglio. La proposta di decadenza, presentata da almeno un Consigliere Comunale, deve essere notificata all'interessato nei modi di legge. Il Consiglio Comunale non può dichiarare la decadenza se non dopo trascorsi 10 giorni dalla data dell'avvenuta notifica, al fine di permettere al Consigliere interessato di presentare le proprie giustificazioni. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio Comunale.

ART.15

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1) Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio Comunale per l'intera sua durata in carica.

2) Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale con voto palese, in prima votazione, con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri ed, in caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, in seconda votazione da tenersi nella medesima seduta, con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso di mancata elezione del Presidente del Consiglio per mancanza dei voti necessari, si procede all'elezione di tale carica in seduta successiva da tenersi entro dieci giorni con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Esso è revocabile esclusivamente per gravi e comprovati motivi con eguale modalità su proposta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, previa presentazione di apposita mozione da essi sottoscritta.

3) In caso di dimissioni si applica la procedura di cui all'art. 14).

4) Eletto il Presidente, si procede con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo, all'elezione di due vicepresidenti del Consiglio dei quali uno di maggioranza ed uno di minoranza. I due vicepresidenti assumono compiti consultivi nei confronti del Presidente.

5) Il Presidente del Consiglio è organo monocratico. Egli rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo ed esercita le funzioni attinenti:

- il coordinamento di tutti i lavori preparatori del Consiglio;
- la redazione dell'ordine del giorno;
- l'organizzazione dei dibattiti nelle sedute;
- il coordinamento degli interventi in aula;
- **lo studio e la realizzazione di tutte le attività di comunicazione ed immagine relative al Consiglio Comunale ed al Comune in generale. A tale scopo il Presidente del Consiglio Comunale è componente di diritto, nonché condirettore – assieme al Sindaco – del Comitato di Redazione del**

giornale comunale. Inoltre sovrintende e cura le attività di relazioni pubbliche attinenti il Consiglio Comunale.

Egli esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi della Repubblica, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale. Spetta al Presidente garantire il coordinato e razionale funzionamento del Consiglio con le Commissioni consiliari permanenti o speciali, a tale scopo egli presenzia ai lavori di queste con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno predisponendo le debite iniziative affinché queste abbiano regolare ed adeguato corso presso le sedi amministrative competenti e responsabili nelle materie oggetto di intervento.

6) Il Consiglio attraverso l'ufficio di Presidenza dispone direttamente delle strutture e delle risorse anche finanziarie necessarie per lo svolgimento delle proprie attività. Il funzionamento degli uffici e dei servizi del Consiglio Comunale e dell'ufficio di Presidenza è disciplinato da apposito regolamento da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto.

ART. 16

GRUPPI CONSILIARI

1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al **Presidente del Consiglio Comunale**; qualora non sia esercitata tale facoltà e prima della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Non può darsi luogo a costituzione di gruppi, i cui componenti siano inferiori a 2. **I consiglieri che non abbiano dichiarato l'appartenenza ad alcun gruppo ovvero che non possano costituirsi in gruppo per ragioni di insufficienza numerica hanno facoltà di costituirsi come gruppo misto.** Apposito regolamento disciplinerà tutta la materia relativa allo svolgimento dei Consigli Comunali.

ART.17

LE COMMISSIONI CONSILIARI

1) Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari, costituite nel suo seno con criterio proporzionale, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando in ogni Commissione la rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari.

2) I componenti di ciascuna Commissione Consiliare sono designati dai Gruppi Consiliari.

3) Le Commissioni svolgono funzioni consultive e di proposta per gli organi istituzionali comunali. Esse possono essere permanenti. Al fine di garantire a tutti i Consiglieri il diritto all'informazione sui lavori delle Commissioni, ognuna di queste può essere integrata, previa richiesta al Presidente della stessa, dalla presenza di un rappresentante dei consiglieri di partiti non costituiti in gruppo. Questi ultimi partecipano alle sedute con diritto di parola, senza diritto di voto e non vengono conteggiati ai fini della determinazione del numero legale. Tali rappresentanti devono essere necessariamente consiglieri comunali.

4) Compatibilmente con le possibilità di organico e di bilancio, l'Amministrazione Comunale assicura le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di ogni Commissione Consiliare e stabilisce in bilancio le risorse necessarie al loro funzionamento.

5) Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, stabilisce i poteri ed il numero delle Commissioni Consiliari e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicita' dei lavori, **determina**, inoltre, i casi in cui la Giunta Comunale dovra' sentire la competente Commissione Consiliare prima di approvare le singole proposte.

6) Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le Commissioni Comunali istituzionalmente previste dalle leggi vigenti.

ART. 18

COMMISSIONI DI ISPEZIONE E DI INDAGINE

- 1) **Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine e di lavoro con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.**
- 2) **Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.**
- 3) **La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa alla scadenza del termine fissato nella delibera istitutiva.**
- 4) **La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.**
- 5) **Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il funzionamento della Commissione.**

ART.19

SESSIONI E CONVOCAZIONI

- 1). Il Consiglio e' convocato di norma una volta al mese e comunque il periodo di tempo che intercorre tra due Consigli Comunali non deve essere superiore a 60 giorni, **escludendo da tale computo il mese di agosto**. La convocazione deve essere sempre fatta in modo che sia prevista in caso di non esaurimento di tutti gli argomenti, la prosecuzione in uno dei giorni successivi.
- 2). La Conferenza dei Capigruppo di concerto con l'Ufficio di Presidenza puo' proporre semestralmente il programma delle convocazioni consiliari, fatte salve comunque le adunanze consiliari necessarie ed urgenti.
- 3). L'avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la prima adunanza. Tuttavia, nei casi eccezionali e d'urgenza, basta che l'avviso contenente l'ordine del giorno sia notificato 24 ore prima; ma in questo caso, ogni volta che la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, le deliberazioni possono essere differite al giorno successivo.

4). Altrettanto resta stabilito per gli argomenti in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

5). L'elenco degli argomenti da trattare deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengano iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32/2° tabella b) della legge 142/90 come modificato dall'art. 5/5° della legge 127/97.

Il Consiglio Comunale è convocato in via straordinaria quando sia richiesto da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali assegnati e negli altri casi previsti dallo Statuto.

La convocazione in via straordinaria deve avvenire obbligatoriamente entro 10 giorni dalla richiesta formalmente comunicata.

ART. 20

1) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2) La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino alla convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente dell'Assemblea.

3) Dopo la convalida degli eletti e la elezione del Presidente la seduta prosegue per la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

ART.21

DEPOSITO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

1) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e, se gli atti relativi non siano stati depositati almeno quarantotto ore prima presso la segreteria generale, pena il ritiro del punto stesso, salvo i casi eccezionali e d'urgenza di cui al comma 3 dell' art. 19.

ART.22

ESERCIZIO TEMPORANEO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE

1) Per improvviso impedimento del Segretario Generale e del Vice Segretario a partecipare alle riunioni di Consiglio Comunale ne assume provvisoriamente le funzioni il Consigliere più giovane d'età.

ART.23

SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE

1) Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, eccettuati i casi stabiliti dal regolamento.

- 2) La seduta non puo' mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.
- 3) Chi presiede l'adunanza dei Consigli e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarita' delle discussioni e deliberazioni.
- 4) Il Presidente ha la facolta' di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone redigere processo verbale.
- 5) Il Presidente puo', nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'auditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

ART.24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA

- 1) Il Consiglio Comunale non puo' deliberare se non interviene la meta' del numero dei Consiglieri assegnati al Comune (**escludendo da tale computo il Sindaco**).
- 2) Nel caso in cui nel giorno fissato per il Consiglio Comunale non si raggiunga il numero legale per la validita' della seduta, il giorno successivo previsto per il proseguimento costituisce seduta di seconda convocazione.

ART.25

VOTAZIONE

- 1) I Consiglieri votano di norma in modo palese.
- 2) Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
- 3) Sono ritenute valide le sole deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 5) I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 6) I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART.26

ASTENSIONI

- 1) Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilita' loro proprie e degli Enti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interessi, liti o contabilita' dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

2) Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, forniture od appalti di opere nell'interesse di Enti cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

3) L'interessato di cui ai commi precedenti puo' chiedere che sia inserita sul processo verbale una sua dichiarazione.

ART. 27

PROCESSI VERBALI

1) I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonche' del numero dei Consiglieri astenuti.

2) Ogni Consigliere ha diritto che si faccia verbalizzare il suo voto e i motivi del medesimo.

3) I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale e sono approvati nella seduta successiva, con possibilita' di eventuali rettifiche.

ART. 28

REGOLAMENTO INTERNO

1) Il funzionamento del Consiglio Comunale e' disciplinato da apposito regolamento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2) In particolare il regolamento disciplina:

- a) Il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capi gruppo;
- b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e i poteri delle Commissioni Consiliari;
- c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;
- d) le modalita' di convocazione, i tempi e le modalita' di svolgimento dei lavori e delle deliberazioni di Consiglio;
- e) le modalita' di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
- f) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- g) gli strumenti e le modalita' del controllo consiliare sull'attivita' del Comune e degli organismi da esso promossi di cui fa parte.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

ART. 29

GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta e' l'organo di governo del Comune.
- 2). Essa collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente ed impronta la propria attivita' ai principi della collegialita', della trasparenza e della efficienza.
- 3) Compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto del Sindaco o del Segretario o dei Funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attivita', ne attua gli indirizzi generali e svolge attivita' propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.

ART. 30

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da **7** assessori nominati dal Sindaco stesso , ad uno dei quali attribuisce la funzione di Vice Sindaco .

ART.31

ELEZIONE

- 1) I componenti della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.
Della loro nomina il Sindaco, da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta dopo la proclamazione degli eletti, unitamente agli indirizzi generali di governo, che verranno discussi nella seduta medesima con relativa presa di posizione dei diversi gruppi consiliari. Il Vice Sindaco e gli Assessori possono ricoprire tale carica per non piu' di due mandati consecutivi.

ART.32

MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1) La mozione di sfiducia e' disciplinata dall'art. 18 della Legge 81/93.

ART.33

DECADENZA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) **Le dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e relativa decadenza della Giunta e del Consiglio comunale sono disciplinati dalla legge.**

ART.34

SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

- 1) Alla sostituzione di singoli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco **entro 30 giorni** dandone comunicazione formale al consiglio comunale nella seduta successiva alla nomina.
- 2) L'eventuale ritardo nella sostituzione di Assessori, non incide sul regolare funzionamento del Consiglio e della Giunta.

ART.35

ATTRIBUZIONE

- 1) La Giunta ha competenza di carattere generale.
- 2) Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti, del Sindaco, del Segretario Generale o dei funzionari apicali.
- 3) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita', con particolare riferimento al programma che ne ha caratterizzato l'elezione, attua gli indirizzi generali del Consiglio Comunale e svolge attivita' propositiva.

ART. 36

FUNZIONAMENTO (ADUNANZE E DELIBERAZIONI)

- 1) Per la validita' delle deliberazioni della Giunta Comunale, e' richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
- 2) La proposta si intende approvata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti e in caso di parita' prevale il voto del Sindaco.
- 3) Il Segretario Generale partecipa alle sedute della Giunta Comunale. In caso di assenza o impedimento e, ogni qualvolta sia necessario, il Segretario Generale sara' sostituito dal Vice Segretario.
- 4) Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. **Tuttavia ad esse può assistere il Direttore Generale. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione delle stesse all'Albo Pretorio.**

ART.37

PROCESSI VERBALI

- 1) I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario; debbono indicare il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
- 2) I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

3) Ogni componente ha diritto che si faccia verbalizzare il suo voto e i motivi del medesimo e di chiedere le opportune rettificazioni.

ART.38

REGOLAMENTO INTERNO

1) La Giunta Comunale, dopo la sua elezione, puo' formare un regolamento interno per il suo funzionamento.

CAPO IV SINDACO

ART.39 FUNZIONI

- 1) Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, e' l'organo dello Stato preposto all'esercizio di funzioni di interesse statale.
- 2) Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, regionali ,dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 40 ENTRATA IN CARICA DEL SINDACO

- 1) Il Sindaco entra in carica dal momento della proclamazione.
Subito dopo intervenuta la convalida da parte del Consiglio, il Sindaco presta giuramento in conformità all'art. 4, comma 1 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

ART.41 DISTINTIVO DEL SINDACO

- 1) Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica **e lo stemma del Comune**, da portarsi a tracolla.

ART.42 COMPETENZE

- 1) Il Sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, di presidenza della Giunta con i poteri attribuiti dal regolamento, di sovrintendenza sull'attività e l'organizzazione del Comune, con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici di amministrazione.
- 2). In particolare:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) convoca e presiede la Giunta;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonche' all'esecuzione degli atti; **assegna i compiti ed impartisce le direttive al Segretario Generale ed al Direttore Generale.**
 - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - e) mantiene l'unità di indirizzo politico amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, garantendo l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonche' quelle connesse alla propria responsabilità di direzione programmatica;
 - f) stabilisce gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, nonche' di apertura al pubblico degli uffici comunali.
 - g) verifica che l'attività degli organismi promossi dal Comune o di cui questo fa parte, si conformi agli indirizzi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta secondo le rispettive competenze;
 - h) emana circolari ed ordinanze attuative di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali;
 - i) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;

3). Il Sindaco e' sostituito dal Vice Sindaco in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco e' sostituito dall'Assessore piu' anziano di eta'

4) In caso di dimissioni, impedimenti permanenti, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco si fa riferimento alle leggi vigenti.

ART. 43

DELEGHE DEL SINDACO AGLI ASSESSORI QUALE ORGANO DEL COMUNE

1) Il Sindaco puo' conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la Legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.

2) Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Agli Assessori sono delegate funzioni di indirizzo e di controllo e ne assumono la relativa responsabilita'; puo'altresi' essere delegata la firma di atti specificatamente indicati nell'atto di delega anche per categorie.

3). Le deleghe sono conferite per settori organici di materie.

4) Le deleghe sono comunicate al Consiglio Comunale nella seduta successiva alla data del loro conferimento.

5) Il Sindaco puo' sospendere l'adozione di atti specifici, delegati ai singoli Assessori, assumendoli direttamente.

ART. 44

DELEGHE DEL SINDACO AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE, A CONSIGLIERI, A IMPIEGATI QUALE ORGANO DELLO STATO

1) Il Sindaco puo' delegare l'esercizio di funzioni di Ufficiale di Governo agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale, a impiegati del Comune nei limiti consentiti dalla legge.

2). L'atto di delega e' comunicato al Prefetto.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 45

CONSULTE POPOLARI

Sono istituite le Consulte dei Cittadini quali strumento di partecipazione degli stessi al processo decisionale per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa del Comune. Il Regolamento comunale disciplina le modalità di composizione, il loro numero e l'attività che le stesse potranno svolgere, raccordandole con le commissioni consiliari. Esse decadono alla scadenza del Consiglio Comunale. Il Regolamento individua gli atti amministrativi per i quali è obbligatoria la richiesta di parere delle consulte e determina il termine entro il quale lo stesso parere, se non espresso, si ha per acquisito.

ART. 46

COMITATO UTENTI

I Regolamenti Comunali che disciplinano l'erogazione di servizi comunali a domanda individuale, aventi rilevanza imprenditoriale, possono prevedere l'istituzione di un Comitato degli utenti con funzione consultiva sugli indirizzi gestionali e le prestazioni erogate con il servizio.

ART.47

ASSOCIAZIONISMO

1) Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale indicati all'art. 5 del presente Statuto; ne favorisce l'attività, nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo Statuto.

2) Alle libere forme associative è riconosciuto il diritto:

- di presentare istanze, petizioni e proposte;
- di accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa;
- di avvalersi del difensore civico;
- di accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari. Le Associazioni possono essere chiamate a partecipare agli organismi consultivi eventualmente istituiti dal Comune ed al controllo dei servizi pubblici.

3) Il Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie, assegna contributi od altri ausili finanziari ai soggetti di cui al presente e al successivo articolo, che agiscono nel settore dell'assistenza, della cultura, della protezione dell'ambiente, dello sport, della sanità, del tempo libero e dell'educazione, nonché di altri servizi di interesse collettivo, secondo le modalità stabilite dal regolamento e sulla base di criteri oggettivi preventivamente determinati e resi pubblici.

ART.48

REGISTRO DELL'ASSOCIAZIONISMO

Per una migliore conoscenza della realta' sociale, per il coordinamento delle attivita' e per le possibilita' di gestione dei servizi pubblici o di pubblica utilita', è istituito, con apposito regolamento, il Registro delle Associazioni, degli Enti morali, delle Cooperative, delle Societa' sportive e delle libere aggregazioni aventi le finalita' dell'articolo precedente.

ART.49

FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

1) Quando l'Amministrazione comunale intende adottare atti di programmazione socio economica o di pianificazione territoriale, che riguardino l'intera collettivita' o comunque siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potra' provvedere all'indizione di assemblee pubbliche anche su base di quartiere o di frazione; tali assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate.

2) L'Amministrazione Comunale, nell'adottare i suddetti atti, dovra' tenere in debito conto le risultanze delle predette assemblee, quando le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettivita' e con criteri di buona amministrazione oltre che sotto il profilo finanziario.

ART.50

LE INIZIATIVE E LE PROPOSTE POPOLARI

1) Tutti i cittadini, aventi diritto al voto per l'elezione del Sindaco, hanno facolta' di presentare istanze, petizioni e proposte agli organi comunali su materie di competenza di questi ultimi al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2) La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi in modo chiaro con atto motivato sulle predette istanze, petizioni o proposte, entro 40 giorni dalla loro presentazione.

3) Trascorso inutilmente tale termine , il cittadino o la forma associativa istante o proponente, potra' rivolgersi al Difensore Civico.

4) Le istanze con le quali possono essere richiesti provvedimenti amministrativi e le petizioni dirette ad esporre comuni necessita' o determinati problemi locali debbono essere redatte in forma scritta ed indirizzate al Sindaco e contenere in modo chiaro l'argomento , il quale dev'essere di competenza giuridica del Comune.

5) Tutte le istanze, le proposte e le petizioni 'altresi', debbono essere regolarmente sottoscritte. La firma del presentatore deve essere autenticata nelle forme di legge a pena d'inammissibilita'. Accanto alle firme degli altri sottoscrittori dovra' essere indicata la residenza e il numero della carta d'identita'.

6) Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, e' data risposta scritta, a cura degli uffici competenti, dal Sindaco o suo delegato. Nei 30 giorni successivi il loro ricevimento, il Sindaco

sentito il Segretario Comunale, accerta la regolarità formale delle istanze. In caso di irregolarità, il Sindaco ne dà formale tempestiva comunicazione in forma adeguata ai richiedenti.

7) Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere, è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

ART.51

IL REFERENDUM CONSULTIVO

1) È previsto referendum consultivo su richiesta del dieci per cento dei cittadini residenti che abbiano compiuto la maggiore età alla data di presentazione della richiesta; tutte le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate. Hanno diritto al voto tutti i residenti che hanno compiuto la maggiore età alla data della consultazione, anche se non in possesso della cittadinanza italiana. Sono esclusi dal voto solo coloro che hanno perso i diritti civili. I cittadini richiedenti dovranno nominare un Comitato promotore formato da un Presidente e da quattro componenti.

2) Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

3) La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco che entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, la discute in Giunta e poi l'affida all'apposita Commissione di nomina consiliare, che esprime parere di ammissibilità e regolarità entro i 20 giorni successivi.

4) Il Sindaco, il Consiglio Comunale o la Giunta possono adottare provvedimenti attinenti l'oggetto del referendum volti a soddisfare le esigenze dei promotori. In tal caso sentiti questi ultimi sulle proposte formulate dagli organi competenti è possibile evitare il referendum, tuttavia nel caso di disapprovazione della proposta da parte dei promotori è indetto comunque il referendum popolare.

5) È sempre possibile l'indizione del referendum consultivo da parte del Consiglio Comunale con decisione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

6) Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del referendum nei 30 giorni successivi.

7) Il referendum, qualora nulla osti, deve essere indetto dal Sindaco entro 90 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione. Il referendum è valido se partecipano al voto il 50% + 1 degli aventi diritto.

8) Per le procedure delle votazioni si seguono quelle relative alle consultazioni referendarie nazionali.

9). All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum, l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate correnti.

10). La Giunta o il Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno deliberare in conformità dei risultati della consultazione referendaria.

ART.52

EFFETTI DEL REFERENDUM

A seguito del referendum di cui all'art. 51, l'organo comunale competente delibera sull'oggetto dello stesso, entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

ART. 53

DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

- 1) Il Comune riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività svolta e sui servizi resi direttamente o indirettamente dal Comune o dagli organismi da esso promossi o ai quali partecipa.
- 2) Il regolamento determina i dati e le notizie da rendere pubblici mediante notiziari e pubblicazioni periodici, in modo da assicurare anche la trasparenza delle conseguenze economico finanziarie dell'attività'.
- 3) Il Comune assicura mezzi e strutture di diversa natura per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso.

ART.54

IL DIFENSORE CIVICO

- 1) Il Comune prevede l'istituzione dell'ufficio del difensore civico al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.
- 2) Compito del difensore civico e' quello di segnalare su istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini, da parte dell'Amministrazione e degli organismi promossi dal Comune o di cui lo stesso faccia parte.
- 3) Tali segnalazioni possono essere effettuate anche su propria iniziativa.
- 4) Elegge domicilio presso la Sede Municipale.

ART.55

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

- 1) Il difensore civico e' eletto a scrutinio palese dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Se nessun candidato risulterà eletto, **il Difensore Civico verrà nominato nella successiva seduta con la maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.**
- 2) Il difensore civico e' scelto tra una terna di candidati proposti dal Consiglio Comunale, **di cui almeno uno indicato dalle minoranze**, che lo elegge fra i cittadini residenti nel Comune, che abbiano maturato almeno un'esperienza decennale di dirigenza in aziende pubbliche o private o dell'esercizio di libera professione nel campo giuridico amministrativo.
- 3) Egli resta in carica 3 anni. ed e' rieleggibile per una sola volta. Può essere revocato su proposta di 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune con una maggioranza di voti qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

4) Il difensore civico e' funzionario onorario. Con la delibera di elezione il Consiglio Comunale adottera' il regolamento per disciplinare le modalita' di accesso agli atti e di espletamento delle funzioni.

5) Al difensore civico **non può essere corrisposta alcuna indennità ordinaria. Spetta però allo stesso il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta Comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Inoltre al predetto viene riconosciuto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio del Comune per verifiche e/o accertamenti necessari per le attività del suo ufficio, opportunamente comprovate e documentate;**

ART.56

IL DIFENSORE CIVICO DEI BAMBINI

1) Il Comune ha previsto l'istituzione del difensore civico dei bambini che ha l'obiettivo di rendere più chiaro ed efficace il rapporto fra i cittadini più piccoli e l'Amministrazione, in ossequio alle leggi ed alle convenzioni che salvaguardano i diritti fondamentali dell'infanzia.

2) Compito del difensore civico è quello di garantire i diritti dei bambini, individuando a livello locale carenze ed anomalie nel funzionamento dei servizi relativi all'infanzia, segnalando ogni richiesta alle competenti Autorità ed, eventualmente, suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3) Egli esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

ART.57

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEI BAMBINI

1) Il Difensore civico dei bambini è eletto a scrutinio palese dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune ;

2) Il Difensore civico dei bambini è scelto tra una terna di candidati proposti dal Consiglio Comunale. Egli viene eletto fra i cittadini residenti nel Comune che abbiano un'età superiore a quarant'anni, che non abbiano riportato condanne penali. e che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, competenza ed esperienza pedagogica.

3) Egli resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per una sola volta. Il Difensore civico dei bambini esercita le sue funzioni , successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato stesso.

4) Non è eleggibile alla carica di difensore civico dei bambini chi rivesta una carica pubblica elettiva o ricopra cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione oppure ricopra incarichi nei partiti politici a livello comunale, provinciale , regionale e nazionale. Per

gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni, il Difensore civico dei bambini può essere revocato con le stesse modalità seguite per la sua elezione.

5) Il difensore civico dei bambini è funzionario onorario e non può essere corrisposta alcuna indennità ordinaria.

6) Al difensore civico dei bambini spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta Comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Spetta inoltre al predetto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio del Comune per verifiche e/o accertamenti necessari per le attività del suo ufficio, opportunamente comprovate e documentate;

7) Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Statuto, il Consiglio adotterà il regolamento per disciplinare le modalità e le funzioni dell'istituto del Difensore civico dei bambini.

**TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI
UFFICI - SERVIZI - PERSONALE**

**ART. 58
PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

1) L'attività del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata nell'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

2) Sempre con regolamento si potranno istituire uffici di staff agli organi politici usufruendo anche di collaboratori esterni.

**ART. 59
IL DIRETTORE GENERALE**

1) Con contratto a tempo determinato della durata del mandato amministrativo, potrà essere nominato un Direttore Generale con funzioni di coordinamento generale dell'organizzazione e della gestione dell'Ente.

2) Il Direttore Generale viene nominato dal Sindaco di cui è alle dirette dipendenze

3) Il Direttore generale è altresì responsabile dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.

4) Il Direttore Generale deve essere in possesso di diploma di laurea in materia giuridico-amministrativa, unitamente ad un'esperienza almeno triennale di dirigenza nell'amministrazione e gestione del personale presso Enti o aziende pubbliche.

**ART. 60
IL SEGRETARIO GENERALE**

1) Il Segretario comunale svolge i compiti che gli sono assegnati per legge ed assiste gli Organi del Comune nell'azione amministrativa . In particolare:

- a) fornisce assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta;

c) roga i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune.

d) esercita, inoltre, qualsiasi altra funzione che gli venga espressamente attribuita dal Sindaco.

2) Al Segretario può essere affidata anche la funzione di Direttore Generale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio, degli obiettivi strategici e delle determinazioni della Giunta e del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. All'atto della nomina del Direttore Generale il Sindaco provvederà a disciplinare i distinti ed autonomi ruoli delle due figure.

ART. 61

IL VICE SEGRETARIO

1) Il Comune ha la figura del Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario. Lo sostituisce e lo coadiuva in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

2) Oltre ai compiti di cui al precedente comma, al Vice Segretario Generale è assegnato il coordinamento di un settore amministrativo.

3) I requisiti per la nomina sono previsti dalla normativa vigente.

ART. 62

UFFICI E PERSONALE

1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi risponderà a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e si ispirerà ai principi della professionalità e della responsabilità.

2) Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli Uffici e dei servizi del Comune, al cui vertice è posto il Direttore Generale se nominato o in mancanza dal Segretario Generale.

3) Ai funzionari apicali, responsabili dei servizi, di cui al DPR 347/1983, spettano tutti i poteri e responsabilità previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dal regolamento e, in particolare:

a) rendere i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 53, comma 1, Legge 142/90;

b) curare l'istruttoria dei provvedimenti di competenza degli organi di governo comunale;

c) attuare i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni, nell'ambito della propria competenza settoriale;

d) partecipare, secondo il regolamento o per delega del Segretario Comunale. alle sedute delle commissioni curandone la verbalizzazione;

e) ordinare beni e servizi nei limiti degli impegni di spesa assunti e deliberati;

f) liquidare le spese regolarmente impegnate;

g) esercitare il coordinamento delle strutture mediante i responsabili delle strutture inferiori;

h) formulare proposte di programmi e progetti, schemi di bilanci di previsione, sulla base degli indirizzi ricevuti;

i) riferire agli organi di governo sull'andamento dei servizi.

4) La copertura dei posti di responsabilità dei servizi, di alta specializzazione, potrà essere effettuata anche mediante l'adozione di provvedimenti di cui al 5° comma, art. 51 Legge 142/90.

5) Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità.

TITOLO V UFFICI E SERVIZI

CAPO I STRUTTURA BUROCRATICA

ART.63 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI

- 1) Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale.
- 2) **A tale scopo promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti comunali, organizzando corsi e conferenze di aggiornamento delle forme e modalità previste dalla normativa vigente.**
- 3) **Il Comune destina non meno dell' 1 per mille del bilancio preventivo alla formazione del personale.**
- 4) **Il Comune promuove la automazione dei servizi comunali costituendo al proprio interno un centro elaborazione dati.**

ART. 64 CONFERENZA DEI SERVIZI

Il Comune organizza annualmente una conferenza programmatico-organizzativa dei servizi comunali con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, di associazioni degli utenti e di forze politiche e sociali.

ART. 65 RELAZIONI SINDACALI

- 1) **I lavoratori del Comune hanno diritto ad aderire ad organizzazioni sindacali ed a svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, di pubblicizzare in apposite bacheche o a mezzo stampa tutte le iniziative poste in essere.**
- 2) **Il Comune** considera le relazioni sindacali strumento di verifica ed adeguamento dell'organizzazione del lavoro e favorisce lo sviluppo della contrattazione decentrata anche, ove consentito dall'ordinamento, in sostituzione della contrattazione nazionale.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 66

PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI

1) I servizi pubblici e di pubblica utilità sono gestiti e organizzati per consentire il massimo soddisfacimento delle esigenze degli utenti, la effettiva accessibilità, l'esercizio da parte degli utenti del diritto di informazione, standard quantitativi e qualificativi adeguati, stabiliti dagli organi di governo del comune.

2) Essi sono gestiti, nelle forme di legge, secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza.

3) Possono essere gestiti in collaborazione con soggetti pubblici e privati tramite convenzione. Possono inoltre essere oggetto di accordi di programma con altri enti pubblici

ART. 67

FORME DI GESTIONE

Il Consiglio Comunale, all'atto dell'istituzione o assunzione di un pubblico servizio, ne determina la forma di gestione, sulla base di una valutazione tecnica, che assicuri una congrua comparazione tra le forme di gestione, in relazione alle finalità e caratteristiche del servizio stesso, ai sensi dell'art. 22 della legge 142/90 e secondo i principi e criteri di cui all'articolo precedente.

ART. 68

ORARI

Gli orari dei servizi pubblici, compresi gli uffici comunali, sono determinati con prioritario riguardo alle esigenze degli utenti.

ART. 69

DIRITTI DEGLI UTENTI

1) Gli utenti hanno diritto di essere informati sulle condizioni di svolgimento del servizio e sulle modalità di accesso al medesimo. Esercitano inoltre, in questa qualità, i diritti di partecipazione riconosciuti al titolo III.

2) L'esercizio dei diritti degli utenti è assicurato in egual modo, indipendentemente dalla forma di gestione del servizio. Gli statuti delle aziende speciali, i regolamenti dei servizi ed i disciplinari dei servizi in concessione, devono prevederne le modalità.

ART. 70

SERVIZI IN ECONOMIA

L'assunzione e la gestione di servizi in economia è disciplinata da apposito regolamento.

ART. 71
SERVIZI IN CONCESSIONE

- 1) Le imprese concessionarie di servizi sono scelte con procedimenti concorsuali.
- 2) Il disciplinare di concessione determina i rapporti tra l'amministrazione ed il concessionario ed in particolare le modalità di verifica del rispetto del livello delle prestazioni, dei risultati, dei costi e dei vantaggi economici conseguiti dai concessionari.

ART. 72
ISTITUZIONI

L'istituzione di cui all'art. 23 della legge 142/90, è costituita con l'approvazione di apposito regolamento che determina le finalità e le modalità di indirizzo, di approvazione degli atti fondamentali, di vigilanza e di verifica dei risultati della gestione e ne disciplina tutti gli aspetti che concernono il funzionamento.

ART. 73
ORGANI DELLE AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

- 1) Il consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni ed il suo Presidente sono eletti dal Consiglio Comunale con unica votazione, sulla base di proposte contenenti l'indicazione degli obiettivi programmatici e dei candidati.
- 2) Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Può essere revocato anticipatamente dal Consiglio Comunale con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, di una mozione motivata indicante le ragioni della revoca, nonché i nuovi obiettivi programmatici ed i nuovi candidati.
- 3) Il Consiglio Comunale provvede, entro sessanta giorni dalla vacanza, alla sostituzione dei singoli Consiglieri o del Presidente, solo nel caso di cessazione per morte o dimissioni.
- 4) I componenti degli Organi dell'Azienda speciale sono scelti in base al possesso di particolari titoli o esperienze professionali, che documentino le capacità del candidato a svolgere l'ufficio e dall'alta integrità morale.

ART. 74
GESTIONE FINANZIARIA DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI

- 1) Nel caso di eventuali disavanzi nella gestione delle aziende o istituzioni, il consiglio di amministrazione deve adottare tutti i provvedimenti volti a ripristinare il pareggio. Ove questi rientrino nella competenza degli organi del Comune, sono proposti alla Giunta Comunale.
- 2) La Giunta Comunale adotta i provvedimenti del caso, ovvero li propone al Consiglio Comunale, in relazione alle rispettive competenze.

ART. 75**SOCIETA' PER AZIONI ED A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Per alcuni servizi pubblici locali da gestire in forma imprenditoriale, **possono** essere costituite **dal Comune sia delle società per azioni sia delle società a responsabilità limitata. Il Comune, laddove ne ravvisi la necessità, non deve necessariamente essere tra i soci promotori della società mista, ma può limitarsi ad acquistare partecipazioni in società già esistenti per svolgere servizi di rilevanza pubblica.**

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART.76 AUTONOMIA FINANZIARIA

- 1) Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri e l'entità della compartecipazione degli utenti, alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
- 2) La disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, viene determinata con l'adozione di un apposito regolamento.
- 3) La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti, **nonché all'effettivo utilizzo del servizio reso.**
- 4) Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita dai medesimi.
- 5) Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi, possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "Una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini.
- 6) Con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni legislative, viene determinata la misura della compartecipazione degli utenti alla realizzazione delle opere o interventi, nonché alla istituzione e gestione dei servizi ed i termini di decorrenza delle tariffe e delle loro variazioni.

ART. 77 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Il regolamento di contabilità, in conformità alla legge dovrà, tra l'altro, disciplinare :

- la formazione e la gestione del bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- la rilevazione, la documentazione e la gestione dei beni patrimoniali;
- l'attività dei revisori dei conti e le modalità di collaborazione con il Consiglio Comunale.

ART. 78 CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) **Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.**

2) La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ed accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

ART. 79

REVISORI DEI CONTI

1) Il Consiglio Comunale elegge, con le modalità stabilite dalla legge, i Revisori dei conti.

2) Con regolamento vengono disciplinate le modalità di revoca e di decadenza del Revisore, applicando, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di sindaci delle società per azioni.

3) Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso più ampio agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

4) Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori, specificandone le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, nonché individuando le forme e le procedure per un corretto accordo operativo-funzionale fra la sfera di attività dello stesso con quella di altri organi ed uffici dell'Ente.

5) I Revisori collaborano con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine, su richiesta, partecipano alle sedute del Consiglio - senza diritto di voto - e a quelle della Giunta, esercitando le facoltà previste dalla legge.

6) Ai Revisori è demandata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della medesima.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 80

Entro due anni dalla entrata in vigore dello Statuto, il Comune provvede al riordino dei servizi pubblici, al fine di renderli compatibili con le presenti norme. Con l'entrata in vigore dello Statuto, è riconosciuta ad esaurimento, la titolarità dell'Ufficio di Vice Segretario che alla stessa data risulti attribuita.

ART .81

COMMISSIONE DI VERIFICA SULL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

La Commissione in carica, nominata con delibera di Consiglio Comunale n.. **71 del 10.11.1998**, verifica lo stato di attuazione dello Statuto e predispone le bozze dei regolamenti, fornendo alla Giunta Comunale suggerimenti e proposte anche modificative, per meglio attuare le disposizioni statutarie. Trascorso un anno dall'entrata in vigore dal presente Statuto, la Commissione presenta al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di attuazione dello stesso.